

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

Ricorso con istanza ex art. 55 c.p.a.

Per i signori

- 1. ANTENORE ANNUNZIATA**, nata a Tricarico (Matera), il 26/02/1976; residente in via Firenze n. 376, 59100 (Prato), C.F. NTNNNZ76B66L418T;
- 2. BALDINI MARTINA**, nata a Pisa, il 23/02/1976; residente in via Genova n. 16, Calcinai (PI), C.F. BLDMTN76B63G702R;
- 3. BELLINSEGNA FELICIA**, nata a Melfi (PZ), il 09/02/1971; residente in via Romagna n. 20, Colle Val d'Elsa (SI), C.F. BLLFLC71B49F104F;
- 4. BERNARDINI ELENA**, nata a Pistoia, il 07/11/1981; residente in via Boito n. 32, Montale (PT), C.F. BRNLNE81S47G713A;
- 5. BIGI FRANCESCO**, nato a Firenze, il 27/04/1980; residente in via Taddeini n. 200, Montespertoli (FI), C.F. BGIFNL80D27D612R;
- 6. CANDURA MARGARET**, nata a Pisa, il 15/04/1979; residente in Livorno, C.F. CNDMGR79D55G702S;
- 7. CAPONI CHIARA**, nata a Fucecchio (FI), 13/02/1973; residente in F. di Valdambrino n. 4, Siena; C.F. CPNCHR73B53D8150;
- 8. CECCOTTI MANUELA**, nata a Lari (PI), il 25/06/1961; residente in Casciana Terme, Lari (PI); C.F. CCCMNL61H65E455I;
- 9. FEDERIGI ILARIA**, nata a Pietrasanta, il 26/08/1973; residente in via Mignano n. 236, Seravezza (LU), C.F. FDRLRI73M66G628W;
- 10. FISCHER PAUL DANIEL**, nato a Catania, il 13/10/1966; residente in via S. Giuseppe 14, Pisa; C. F. FSCPDN66R13C3515;
- 11. GRUOSSO GERARDA**, nata a Rionero in Vulture (PZ), il 10/05/1964, residente in via Senese n. 13, Poggibonsi (SI), C.F. GRSGRD64E50H307W;

- 12.LUCCHESI MATTEO**, nato a Carrara, il 03/08/1978; residente in via del Cavatore n. 23, Carrara, C.F. LCCMTT78M03B832E;
- 13.MARI MONICA**, nata a Firenze, il 20/07/1973; residente in via A. Soffici n. 89, Poggio a Caiano (PO), C.F. MRAMNC73L60D612V;
- 14.MASCIOTTA GABRIELLA**, nata a Schiavi d'Abruzzo (CH), il 12/05/1966; residente in Poggibonsi, C.F. MSCGRL66E52I526O;
- 15.MENICI GIACOMO**, nato a Prato, il 07/01/1973; residente in via R. Scarpettini n. 194, Montemurlo (PO), C.F. MNCGCM73A07G999Y;
- 16.PAGANINI SIMONA**, nata a Abbadia S. Salvatore (SI), il 17/05/1970; residente in viale G. Vespa n. 688, Piancastagnaio (SI), C.F. PGNSMN70E57A006M;
- 17.PALOSCIA RAFFAELLA**, nata a Prato, il 03/11/1971; residente in via Castelfiderdo n. 13, Prato, C.F. PLSRFL71S43G999J;
- 18.PANIZZI FLAVIO**, nato a Livorno, il 30/04/1975; residente in viale Città del Vaticano n. 78, Livorno, C.F. PNZFLV75D30E625G;
- 19.PARENTI MICHELE**, nato a Livorno, il 14/11/1970; residente in via Accademia Labronica n. 53, Livorno, C.F. PRNMHL70S14E625X;
- 20.QUINTARELLI CONCETTA CHIARA**, nata a Avellino, il 19/09/1971; residente in via F. Landini n. 6, C. F. QNTCCT71P59A509K;
- 21.RONDELLI BARBARA**, nata a Massa, il 06/12/1965; residente in via Ponchielli n. 37, Forte dei Marmi (LU), C.F. RNDBBR65T46F023K;
- 22.ROSSI ROMANELLI LORENZA**, nata a Firenze, IL 15/12/1971; residente in via Iacopo Nardi n. 50, Firenze, C.F. RSSLNZ71T55D612M;
- 23.SARACINI DANIELA**, nata a San Giovanni Valdarno, il 19/05/1973; residente in via del Molinuzzo 3B, Castelfranco Pian di Scò (AR); C.F. SRCDNL73E59H901V;
- 24.SCALETTI CARLA**, nata a Firenze, il 10/01/1955; residente in via Vecchia di Pozzolatice, Impruneta (FI), C.F. SCLCRL55A50D612K;
- 25.SCOTTI PAOLA**, nata a Firenze, il 28/12/1965; residente in v.le Beato Angelico n. 42, Vicchio (FI), C.F. SCTPLA65T68D612A;

26.SERRA ANTONELLA, nata a Sassari, il 05/03/1971; residente in via Gianfrancesco Pagnin n. 10, Firenze, C.F. SRRNNL71C45I452S;

27.SILVIETTI PATRIZIA, nata a Montecatini Terme, il 24/03/1970; residente in Monteriggioni, C.F. SLVPRZ70C64A561H;

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali stese in calce al presente atto, dall'Avv. Alberto Giovannetti del Foro di Lucca, codice fiscale GVN LRT 70M31 A657N; alberto.giovannetti@pec.avvocatilucca.it; ed elettivamente domiciliato in Firenze presso la segreteria del TAR Toscana in Firenze via Ricasoli;

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere ma domiciliato ex lege in Firenze presso l'Avvocatura di Stato, via degli Arazzieri, 4;

Ufficio scolastico regionale della Toscana con sede in Firenze via Mannelli, 113, rappresentato dal suo direttore e legale rappresentante p.t. ma domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato in Firenze via degli Arazzieri ;

e nei confronti

Luisa Gragnani , residente in Prato 59100, via Bologna n.66/15, c.f. GRGLSU77H46G999Z; e di tutti i docenti partecipanti e risultati vincitori ed inseriti nell'apposita graduatoria di merito a seguito del concorso per il reclutamento del personale docente della scuola pubblica bandito con DDG 106 del 23/02/2016, pubblicato sul sito del MIUR, sezione istruzione - Regione Toscana, classe di concorso A60 – tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - di cui al DDG USR Toscana 569 del 15 settembre 2016 (Allegato n. 1);

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia ed adozione di idonee misure cautelari;

- della graduatoria generale di merito redatta dalla commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado; pubblicata sul sito del USR Toscana in data 15 settembre 2016 di cui al DDG USR Toscana 569/16.

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale ed in

particolare a titolo esemplificativo del decreto del direttore dell'USR Toscana n. 146 del 20/5/2016 con cui si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice; dei decreti 313 del 11/7/2016; n. 494 del 31/8/2016 e n. 499 del 1/9/2016 (Allegato n. 2) con cui si sono sostituiti più volte e si è integrata la commissione esaminatrici per la classe di concorso A60;

- del verbale n. 1) del giorno 9 giugno 2016 (Allegato n. 3) della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente classe di concorso A60 - Regione Toscana, contenente la determinazione dei criteri di valutazione della prova scritta e pratica e di ogni altro documento espressamente ed implicitamente richiamato, nonché dei verbali di correzione delle varie prove di esame con l'indicazione delle griglie di valutazione delle prove dei candidati ed in particolare di quelle relative alla prova scritta tenutasi in data 11 maggio 2016;

- e comunque di ogni atto prodromico, contestuale , successivo e comunque connesso a quelli impugnati;

per la condanna

dell'Amministrazione resistente in via principale, alla ripetizione di tutte le procedure di correzione di tutti gli elaborati scritti e pratici e quindi all'assegnazione dei voti di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di docente per la classe di concorso A60 per i posti messi a concorso nella regione Toscana , previa costituzione di nuova commissione giudicatrice e sanati tutti gli eccipiti vizi procedurali , per tutti i ricorrenti; in via subordinata alla ripetizione delle prove scritte e pratiche comunque sanati tutti i predetti vizi di legittimità con l'attribuzione dei voti di merito; concedendosi comunque in via cautelare l'ammissione in ogni caso dei ricorrenti , anche con riserva, alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per la classe di concorso A60; e in ogni caso disponendo la sospensione dell'efficacia della graduatoria di merito redatta a conclusione del concorso de quo, approvata con decreto del direttore generale USR Toscana n. 569 del 15/9/2016 e pubblicata sul sito istituzionale dell'USR Toscana relativamente ai posti messi a concorso per la regione Toscana, in quanto regione destinataria della domanda di partecipazione redatta dai ricorrenti.

In fatto

a) I ricorrenti , come sopra identificati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo grado - Regione Toscana, classe concorso A60, bandito con DDG 106 del 23/2/2016.

b) Tutti i ricorrenti hanno svolto la prova scritta il giorno 11 maggio 2016 e la prova pratica il giorno 12 luglio 2016.

c) L'USR Toscana ha pubblicato successivamente l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'indicazione dei nominativi risultati idonei alla successiva fase concorsuale. Gli attuali ricorrenti non rientravano in detto elenco.

In Diritto

Violazione e falsa applicazione del DM 96 del 23/2/2016, dell'ordinanza ministeriale 97 del 23/2/2016 e n. 571 del 14/7/2016, comportante l'illegittima costituzione e composizione della commissione giudicatrice. – Disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 5 del DDG 106 del 23/2/2016 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà del giudizio. Nullità della commissione giudicatrice rispetto allo svolgimento delle prove – Violazione dell'art. 97 Cost. e art. 14 DPR n. 487 del 9/5/1994 e del D.Lgs. 165/01– Illegittima preclusione del diritto di accesso agli atti.

Dall'analisi delle griglie di valutazione della prova scritta emergono evidenti incongruenze che non permettono ai ricorrenti di ricostruire esattamente la procedura logica seguita dalla commissione esaminatrice nell'attribuzione del relativo punteggio. In particolare sommando i punteggi dei descrittori corrispondenti alla sufficienza ed aggiungendo il punteggio assegnato all'originalità, si ottiene un valore di 3,2 su 5,5 (punteggio massimo attribuibile per ogni quesito). Il valore di 3,2, pur essendo considerato sufficiente dai descrittori della griglia, non consente di superare la prova scritta anche a condizione del raggiungimento della sufficienza nei quesiti a risposta chiusa. Per esempio se si ottiene nei 6 quesiti a risposta aperta una votazione di $3,2 \times 6 = 19,20$ e nei quesiti di lingua $0,7 \times 6 = 4,2$ si otterrà un valore corrispondente di $23,4/40$, a sua volta corrispondente in $\frac{3}{4}$ a $17,55/30$ e cioè un valore inferiore

a 18. Pertanto la prova non verrà superata.

In sostanza la griglia di valutazione della prova scritta, ad una prova considerata sufficiente sulla base dei descrittori, assegna un punteggio insufficiente e quindi la bocciatura!

Si realizza, con l'applicazione della griglia adottata dalla commissione esaminatrice per la prova scritta, la contraddizione e l'illegittimità di ottenere un punteggio che la griglia descrive come sufficiente per i quesiti a risposta aperta, che aggiunto ad un punteggio pari a 6/10 nei quesiti di lingua (e quindi anch'esso sufficiente), non permette però di superare la prova!

Fra l'altro occorre sottolineare alcune gravi incongruenze riferite ad alcuni descrittori. Per esempio , in riferimento all'indicatore "completezza" , al descrittore B è assegnato un punteggio pari a 0,7 che è punteggio non contemplato dal bando. Ciò ha determinato , venendo a mancare il descrittore "conoscenze sostanzialmente esaurienti", uno sfalsamento generale nell'attribuzione dei vari giudizi (scivolamento verso il basso dei vari giudizi). Si passa infatti, dal descrittore A "conoscenze congrue ed esaurienti" al descrittore C "conoscenze lacunose e confuse". Tale situazione determina anche una difficoltà di comprensione delle modalità operative seguite dalla commissione nel valutare le prove scritte.

Fra l'altro la commissione nella formulazione dei giudizi sintetici riassuntivi, si è spesso discostata dai risultati derivanti dall'applicazione dei vari punteggi relativi ai vari descrittori, così che per esempio nel caso della ricorrente Silvietti su tre risposte a quesiti sono state valutate conoscenze congrue e appropriate , mentre nel giudizio sintetico si parla di conoscenze mediocri. Questo fatto, si sottolinea, si è verificato per la maggior parte dei ricorrenti.

Sempre a causa della struttura della griglia valutativa si segnala anche il fatto che spesso sono state valutate con il punteggio 0 domande non risposte, ma allo stesso modo sono state valutate con 0 anche domande che hanno avuto risposte e per le quali alcuni descrittori non erano sicuramente nulli. Una risposta non soddisfacente ed una risposta mancante non possono generare una stessa valutazione.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in riferimento alla griglia di

valutazione della prova pratica. Come se non bastasse, proprio al momento dell'estrazione della prova pratica, la commissione non ha proceduto alla lettura dei compiti estratti e di quelli non estratti determinandosi una grave irregolarità che inficia la validità della prova non avendo potuto, i candidati ricorrenti, conoscere immediatamente il contenuto di tutte le prove.

Anche la possibilità di utilizzare più colori per lo svolgimento della prova pratica e la possibilità di aggiungere fogli, avrebbe potuto determinare la riconoscibilità delle singole prove in totale contrarietà al principio di trasparenza e perfetto anonimato delle prove scritte di una procedura concorsuale. Si è infatti verificato che il numero dei fogli aggiuntivi consegnati ai candidati fosse appuntato a lato dei nominativi dei candidati stessi sul verbale di aula.

Detto principio è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalità ordinaria d'accesso agli incarichi nelle amministrazioni (art. 97 Costituzione).

Il principio è realizzato con la norma cogente dettata dall'art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, che impone, nelle prove scritte, la chiusura dell'elaborato di ciascun partecipante in una busta grande, contenente altresì un'altra busta, più piccola, all'interno della quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del candidato. Nelle prove scritte di una selezione pubblica, si esige che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati e ciò al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicante.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Nella procedura di esame si registra anche un grave fatto avvenuto alla

ricorrente Serra Antonella nell'aula 29 della sede di esame. La medesima è portatrice di handicap e quindi in sede di esame era assistita dalla prof.ssa Maria Assunta Campanile per le operazioni di trascrizione degli elaborati. Purtroppo al termine della prova, la copia che veniva trascritta non è stata distrutta ma semplicemente portata via a mano dal commissario prof. Giusti. Pertanto per tale singola situazione non è dato sapere che fine abbia fatto la "brutta copia" della candidata Serra. Il tutto è avvenuto senza alcun testimone fra i candidati, poiché la candidata rimasta come testimone era stata nel frattempo allontanata dall'aula.

La ricostruzione di tutti questi avvenimenti è stata resa difficilissima dal fatto che l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha del tutto immotivatamente negato per lungo tempo il diritto di accesso agli atti del concorso, e quando si è deciso, a seguito delle molteplici diffide inviate dai ricorrenti, a consentire l'accesso, ha inviato solo parte dei documenti richiesti. Del tutto illegittimamente l'USR Toscana ha, con decreto 12482 del 7 settembre 2016, disposto il differimento dell'accesso agli atti delle procedure concorsuali fino alla data del 20 settembre 2016 (Allegato n. 4).

Infine si segnala che con il decreto USR Toscana 146 del 20/5/2016 veniva nominata la commissione presieduta dal coordinatore prof. Stefani Luca che risulta essere laureato in giurisprudenza e quindi non avente alcuna competenza e attinenza con la classe di concorso degli attuali ricorrenti. Tale situazione ha ridotto a soli due componenti la commissione esaminatrice in grado di esprimere con competenza un giudizio sulle prove effettuate dai partecipanti al concorso. Sebbene sia una situazione tollerata dalle disposizioni generali in materia di concorso predisposte dal MIUR rappresenta una violazione delle legittime aspettative dei ricorrenti che sarebbero privati della possibilità di un ulteriore controllo in ordine alla congruità delle prove effettuate.

I ricorrenti si sono trovati a sostenere l'esame scritto "computer based" senza aver ricevuto alcuna istruzione preventiva in merito al funzionamento del software da utilizzare nello svolgimento della prova. Ignoto è il meccanismo di funzionamento del software utilizzato, se è dotato di un meccanismo di salvataggio automatico e non si conosce minimamente il sistema implementato nel software per garantire l'anonimato ed il corretto

accoppiamento finale delle prove ai candidati.

Di sicuro il software non prevedeva attraverso la tastiera , l'uso di tasti veloci copia-incolla, salva ecc..) ; sul testo non si poteva agire con i consueti procedimenti, tanto che la digitazione stessa risultava più difficoltosa e maggiormente soggetta ad errori di battitura.

Questa situazione di incertezza in cui si cala questa procedura concorsuale è poi da ultimo testimoniata da alcuni verbali delle operazioni della commissione esaminatrice. Si prenda per esempio il verbale n. 25 del 23 luglio 2016. La Commissione, durante le operazioni di scioglimento dell'anonimato dei candidati, rileva quanto segue *"Nel verbale d'aula N. laboratorio B del liceo Scientifico Statale "F. Redi" di Arezzo dell'11/5/2016, risulta uno scambio di generalità tra il candidato FORTUNATO RAO CF RAOFTN66S26F735J nato a Mormanno il 26/11/1966 non presente alla prova scritta nonché alla prova pratica del concorso; ed il candidato Marco Popolo C.F. PPLMRC76H18D612Y nato a Firenze il 18/6/1976 presente alla prova scritta e alla prova pratica. Si rileva inoltre che sulla piattaforma CINECA compare il candidato RAO FORTUNATO risultato assente nel verbale d'aula della prova scritta e pratica; mentre non compare il candidato Marco Popolo che ha partecipato a tutte e due le prove come da verbali d'aula. La Commissione si rimette al giudizio degli organi competenti per decisioni in merito".* Ora , a prescindere dal fatto che non è dato di capire quale sia l'organo competente per le decisioni di merito cui fa riferimento la commissione il giorno 23 luglio 2016 nel verbale 25 (Allegato n. 5), la soluzione trovata e verbalizzata il giorno 2 agosto 2016 , come risulta nel relativo verbale n. 26 (Allegato n. 6), è altrettanto originale quanto illegittima e carente di ogni giustificazione logica. Si afferma infatti che *"la Commissione durante tale procedura rileva quanto segue: "Nel verbale d'aula Laboratorio B del Liceo Scientifico Statale "F. Redi" di Arezzo dell'11/5/2016, risulta uno scambio di generalità tra il candidato FORTUNATO RAO C.F. RAOFTN66S26F735J nato a Mormanno il 26/11/1966 non presente alla prova scritta nonché alla prova pratica del concorso; ed il candidato Marco Popolo C.F. PPLMRC76H18D612Y nato a Firenze il 18/06/1976 presente alla prova scritta e alla prova pratica. La Commissione rilevato – che il sistema CINECA, in considerazione dello scambio di generalità di cui sopra, ha riaperto le ammissioni alla prova orale; non potendo sostituire a sistema il nome di RAO*

FORTUNATO con quello del candidato POPOLO MARCO, è costretta ad assegnare al nominativo di RAO FORTUNATO il punteggio totale di 31,38 attribuito in realtà al candidato POPOLO MARCO veramente ammesso a sostenere la prova orale". E' sbalorditivo come la Commissione faccia riferimento ad un mero errore al fine di giustificare un grave vizio di legittimità della procedura concorsuale che tradisce la segretezza, la parità di trattamento fra i candidati e quindi principi basilari di ogni procedura concorsuale pubblica. Ma è paradossale il fatto che non si indichi minimamente una giustificazione che possa in qualche modo sanare la situazione che si è venuta a creare. Fra l'altro la situazione non è nemmeno risolvibile stante l'impossibilità di poter modificare il nominativo nel sistema informatico CINECA, tant'è che la commissione si dice "costretta" ad assegnare al nominativo del candidato che non ha partecipato al concorso il punteggio di altro candidato! Questa difesa, giova ribadirlo, ritiene che detta modalità operativa, sicuramente imposta dalla farraginosità del sistema informatico in dotazione è assolutamente illegittima, anche solo perché non dà alcuna sicurezza in ordine alla sostituzione dei nominativi e alla loro effettività.

2) Nullità e/o annullabilità della prova scritta/pratica per violazione del DPR 487/94 e del bando di concorso DDG 106 del 23/2/2016 e del DM 95 del 23/2/2016- Eccesso di potere - Violazione di legge - Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione – Difetto di motivazione.

La nota del MIUR, Prot. 0014097 del 18 maggio 2016 a proposito della verbalizzazione delle operazioni delle commissioni giudicatrici prevede che le Commissioni giudicatrici, di tutte le operazioni e per ogni seduta, redigeranno apposito verbale che dovrà poi essere inserito in piattaforma ed in particolare si prevede che "*Nel primo verbale le commissioni, avuto riguardo al testo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma, discuteranno i seguenti criteri che si propongono a livello nazionale per la valutazione delle prove, che sono pertinenza, correttezza linguistica, completezza e originalità. Ogni commissione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando e verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati. Le commissioni provvederanno, altresì, alla definizione di criteri specifici, nonché alle griglie di valutazione e delle conseguenti schede di correzione degli elaborati, che saranno riportate*

nell'apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data. La commissione confermerà in piattaforma di aver allegato il citato verbale dichiarando , altresì, di aver provveduto all'invio all'Ufficio Scolastico Regionale che dovrà, tempestivamente pubblicare le griglie di valutazione sull'albo istituzionale".

Ricordiamo ancora una volta che la prova scritta si è tenuta il giorno 11 maggio 2016.

Il primo verbale della commissione risale al 9 giugno 2016.

Le date sopra indicate contrastano in maniera evidente con il DPR n. 487/1994 in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali che prevede che *Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"* (art. 12). Fra l'altro una importante sentenza, TAR Campania n. 1087 del 27/2/2016, ha ben chiarito che *"Nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove, cui attribuire un punteggio numerico, devono essere definiti o dal bando di concorso o dalla commissione al momento dell'insediamento o comunque prima dello svolgimento della prova scritta"*. Questa sentenza è stata emanata proprio a seguito di un ricorso presentato da un gruppo di docenti candidati di concorso , che non avevano superato la prova scritta , per la mancanza di criteri di valutazione prestabiliti. Viene pure richiamata al riguardo , la sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.U., n. 14896 del 21/6/2010 secondo cui *"la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative "*.

Sempre con riferimento alle griglie di valutazione della prova scritta, si ricorda ancora una volta, che quella allegata al verbale della commissione del 9 giugno 2016 per i motivi sopra esposti rende alquanto difficile l'attribuzione di un punteggio congruo ai singoli casi come invece prestabilito dal DM 95 del 23/2/2016 e ricordato nel verbale della commissione del 9 giugno 2016.

Anche le date in cui sono state corrette le prove pratiche destano non pochi interrogativi e perplessità. Si ricorda a tal proposito, che nel verbale della commissione esaminatrice n. 8 si prevedono i seguenti tempi di correzione: 1) Inizio correzione prova scritta: 13/7/2016;

2) Termine correzione prova scritta: 22/7/2016 ; 3) Inizio correzione prova pratica: 6/9/2016

4) Termine correzione prova pratica: 30/9/2016. Dai verbali successivi (verbali dal n.9 al n.16) si evince che la prova scritta è stata corretta fra il 13/7/2016 ed il 20/7/2016.

La prova pratica invece, a fronte di una previsione iniziale di tre settimane, è stata corretta in soli TRE GIORNI (verbali dal n.17 al n.21), ed esattamente nei giorni 20/7/2016, 21/7/2016 e 22/7/2016. La commissione dunque, in sole 23 ore, ha corretto 217 prove pratiche, compilato 217 griglie e scritto i corrispondenti verbali, nell'ipotesi che non sia stata fatta alcuna pausa rispetto agli orari di apertura e chiusura dei verbali. Un tempo medio di correzione di circa sette minuti che addirittura, nel caso del giorno 22 luglio 2016 (cfr. il relativo verbale – 99 prove risultate corrette) raggiungerebbe il record di 5,10 minuti di correzione per ciascun elaborato (a volte costituito anche da una decina di fogli) compresa l'iscrizione nella piattaforma CINECA (Allegato n. 7)!

Tutto ciò viola l'art. 3 della legge 241/90 secondo cui ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli riguardanti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato e tale motivazione deve indicare esattamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Da quanto si evince dalla lettura e dalla griglia allegata al verbale 1 del 9 giugno 2016 (Allegato n. 3), la commissione giudicatrice non ha soddisfatto minimamente il requisito richiesto dalla legge (241/90) in termini di congrua, corretta e veritiera motivazione. E' noto che la scelta dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nell'attività discrezionale tecnica che si sostanzia in una serie di valutazioni di fatti suscettibili di vario apprezzamento tranne nei casi di macroscopiche illogicità e travisamento del giudizio.

Nel caso specifico, la valutazione in forma numerica delle prove di esame sarà illegittima per mancanza dei presupposti che consentono di capire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio finale. Il Consiglio di Stato, sez. VI con sentenza n. 2331 del 30 aprile 2003, ha affermato che, proprio perchè l'amministrazione deve conformare, ai sensi della legge 241/90, il proprio

operato al principio di trasparenza, le commissioni devono rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio. Giova ricordare che in tutti gli Uffici scolastici regionali sono state adottate griglie valutative che mantenendo gli indicatori prestabiliti a livello nazionale, hanno utilizzato descrittori più congrui e attinenti ed in grado di far comprendere esattamente la formazione del punteggio totale da parte del ricorrente(a titolo di esempio si cita il verbale con griglia di valutazione per la classe A60 dell'USR Campania e di quello dell'USR Sardegna).

Appare evidente che le considerazioni su questi gravi errori nella compilazione della griglia valutativa porta a doverla rigettare completamente e con essa l'intera commissione che ha provveduto ad adottarla.

Tutto quanto sopra esposto e considerato, i ricorrenti, come sopra domiciliati, rappresentati e difesi, chiedono

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa espressa istanza affinché il TAR adito voglia ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione di tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice nonché di tutta la documentazione idonea a dimostrare l'esatto funzionamento dei programmi software utilizzati per l'espletamento della prova scritta/pratica, delle loro valutazioni, e degli accorgimenti tecnici utilizzati per garantire l'anonimato delle prove stesse. Fra la documentazione richiesta si chiede che l'Amministrazione resistente provveda ad esibire il provvedimento USR Toscana con il quale si è sospesa la possibilità di accesso agli atti per gli attuali ricorrenti.

ISTANZA CAUTELARE

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del **fumus boni juris** e del **periculum in mora**, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti cautelari. Per quanto attiene al fumus boni juris si ritiene che la "verosimiglianza dell'esistenza del diritto" appaia provata da tutti i motivi esposti nel ricorso. Il periculum invece è determinato dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati, suscettibili di determinare una situazione di grave e irreparabile

pregiudizio nella sfera giuridica dei ricorrenti. Si consideri che dai provvedimenti impugnati deriva una definitiva ed ingiusta preclusione per i ricorrenti, ad essere ammessi nella graduatoria finale di merito e quindi di accedere al ruolo nell'insegnamento.

All'estrema gravità ed urgenza del pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può ovviarsi ammettendo i ricorrenti previa sospensione dei provvedimenti impugnati, adottando tutte le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso e volte ad ordinare all'Amministrazione di procedere ad una nuova correzione di tutti gli elaborati scritti, o al più di quelli dei ricorrenti, sanando tutti i vizi denunciati, nonché all'esperimento dell'esame orale ai fini dell'utile collocazione in graduatoria di merito finale;

P.Q.M.

Si chiede

in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della graduatoria finale di merito redatta a conclusione del concorso de quo e dell'accesso al ruolo dei docenti inseriti in essa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, fino alla decisione nel merito, nel concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo del personale docente per la classe di concorso A60, bandito con DDG 106 del 23/2/2016, il tutto all'esito della camera di consiglio fissata in virtù dell'art. 55 cpa; disponendo le misure necessarie all'ammissione dei ricorrenti alla prova orale anche con riserva, eventualmente previa nuova correzione delle prove scritte;

nel merito, si dichiari la nullità, l'annullabilità e comunque l'illegittimità della graduatoria di merito finale di cui al decreto del direttore generale USR Toscana n. 569 del 15/9/2016 e pubblicata sul sito istituzionale dell'USR Toscana relativamente ai posti messi a concorso per la regione Toscana, in quanto regione destinataria della domanda di partecipazione redatta dai ricorrenti, nonché di tutti gli atti presupposti, prodromici, contestuali e successivi; nonché di tutti i verbali della commissione così come costituita e poi successivamente modificata e integrata ed in particolare del verbale n. 1 del 9

giugno 2016 e per l'effetto

si condanni l'Amministrazione resistente in via principale, alla ripetizione di tutte le procedure di correzione di tutti gli elaborati scritti e pratici e quindi all'assegnazione dei voti di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di docente per la classe di concorso A60 per i posti messi a concorso nella regione Toscana, previa costituzione di nuova commissione giudicatrice e sanati tutti gli eccipienti vizi procedurali, per tutti i ricorrenti; in via subordinata, alla ripetizione delle prove scritte e pratiche comunque sanati tutti i predetti vizi di legittimità con l'attribuzione dei voti di merito, procedendosi comunque alla rettifica della graduatoria di merito; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso ha per oggetto rapporti di pubblico impiego e pertanto verrà versato l'importo di € 325,00.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) DDG USR Toscana 569 del 15 settembre 2016 con allegata graduatoria di merito;
- 2) Decreti USR Toscana 146/2016; n. 313/2016; n. 494/2016; n. 499/2016;
- 3) Verbale n. 1) del 9 giugno 2016;
- 4) Provvedimento USR Toscana n. 12482 del 7/9/2016;
- 5) Verbale n. 25 del 23 luglio 2016;
- 6) Verbale n. 26 del 2 agosto 2016.
- 7) Verbali n. 17/18/19/20/21.

Firenze, 5 novembre 2016

Con ossequio

avv. Alberto Giovannetti

